

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 323/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 651 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo BERLASSO, e della società ASD MARANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Lorenzo BERLASSO, all'epoca dei fatti, soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico F.I.G.C. e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società A.S.D. Maranese, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso al termine della gara Maranese vs Ronchi - svoltasi in data 21/12/2025, valevole per la 13<sup>a</sup> giornata del Campionato di Prima Categoria - Girone C Friuli Venezia Giulia della corrente stagione sportiva e terminata con il successo della squadra ospite per 0-1 - nel corso di una intervista post gara concessa al sito sportivo web "atuttocampofvg.it" e pubblicata sulla pagina Facebook del medesimo portale, espresso pubblicamente giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell'arbitro che ebbe a dirigere l'incontro sia, per l'effetto e più in generale, dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

ASD MARANESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per il comportamento ascrivibile al predetto Sig. Lorenzo Berlasso nella propria qualità, all'epoca dei fatti, di tesserato della società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Lorenzo BERLASSO,
  - Società ASD MARANESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marino Regeni;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Lorenzo BERLASSO,
  - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD MARANESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2026**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina